

ALLEGATO A

**Regione Lazio
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale**

Legge Regionale 20 giugno 2016, n. 8

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione dei beni inseriti nella *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.*

ART 1 PREMESSA ED OBIETTIVI

ART 2 SOGGETTI AMMISSIBILI

ART 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

ART 4 RISORSE DISPONIBILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE

ART 5 SPESE AMMISSIBILI

ART 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART 8 CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART 9 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

ART 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

ART 11 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

ART 12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART 13 DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

ART 14 OBBLIGHI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

ART 1 PREMESSA E OBIETTIVI

La Regione Lazio con la Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8, *Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico artistico aventi natura di bene culturale o paesaggistico.

A questo scopo la Legge all'Art. 2 istituisce la *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico* (d'ora in poi *Rete*) ai cui iscritti sono destinati, tramite Avvisi pubblici, i contributi stanziati dalla Regione Lazio.

L'istituzione e prima costituzione, nel 2017 (Determinazioni dirigenziali n. G12191 del 20.11.2016, n. G15343 del 19.12.2016, n. G07011 del 18.05.2017) , della *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico*, e il successivo aggiornamento del 2018 (Determinazione dirigenziale n. G 10394 del 13.08.2018) , hanno rappresentato un primo passo per una migliore conoscenza e mappatura di questa tipologia di beni, facendo emergere un quadro vasto ed eterogeneo di ricchezze territoriali meritevoli di sostegno e valorizzazione.

Con la Deliberazione n. 668 del 13.11.2018, adottata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016 , sono state approvate le *Linee di indirizzo* in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'art. 3 della stessa Legge. L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero, fruizione e manutenzione ordinaria e straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico inseriti nella *Rete*.

Le finalità della L.R. 8/2016 sono, tra le altre, tese alla valorizzazione dei beni appena menzionati attraverso, innanzitutto, la loro apertura al grande pubblico. Di conseguenza, almeno in questa fase di prima applicazione della Legge, la citata Deliberazione ha individuato come prioritari gli interventi che costituiscono progetti mirati a rendere tali beni il più facilmente possibile disponibili e godibili in piena sicurezza da parte del pubblico.

Il presente Avviso intende quindi, in fase di prima attuazione delle disposizioni sopra richiamate, rivolgersi ai beni pubblici e privati, inseriti nella *Rete* senza riserva, che già risultino visitabili da parte del pubblico (anche solo per appuntamento), o di quei beni per i quali la fruibilità pubblica può essere consentita in piena sicurezza.

ART 2 SOGGETTI AMMISSIBILI

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti, pubblici e privati, proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, inseriti senza riserva, al momento di presentazione della domanda, nella *Rete* pubblicata nella sezione "Cultura" del sito istituzionale regionale (www.regione.lazio.it).

Le domande di contributo potranno riguardare, esclusivamente, i beni inseriti senza riserva nella *Rete* e già visitabili dal pubblico, anche solo parzialmente e per appuntamento, o i beni inseriti senza riserva nella *Rete* per i quali sia presentato un progetto finalizzato a consentirne la fruizione pubblica (anche parziale e per appuntamento).

Alla domanda deve essere allegata, anche ai fini dell'aggiornamento dei dati già comunicati per l'inserimento del bene nella *Rete*:

- 1) la copia (autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'atto relativo alla proprietà del bene, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla proprietà del bene accompagnata dai dati catastali necessari alla verifica;

Nel caso di beni in comproprietà tra più soggetti, la domanda di contributo potrà essere presentata anche solo da uno o alcuni di essi, allegando:

- 2) l'autorizzazione degli altri comproprietari alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi previsti (da intendersi naturalmente subordinata alla eventuale concessione del contributo, alla verifica del progetto definitivo e alla acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dagli organi competenti), accompagnata dalla copia del relativo documento di identità;

Nel caso in cui il bene inserito nella *Rete* sia in gestione a soggetto non proprietario, la domanda potrà essere presentata anche da quest'ultimo, allegando:

- 3) l'autorizzazione del proprietario, o di tutti i comproprietari, del bene alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi previsti (da intendersi naturalmente subordinata alla eventuale concessione del contributo, alla verifica del progetto definitivo e alla acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dagli organi competenti), accompagnata dalla copia del relativo documento di identità;
- 4) la copia (autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'atto o del contratto, debitamente registrato ove ne sia prevista la registrazione, di affidamento del bene in gestione. Ove tale atto o contratto di affidamento non coprano l'intera durata dell'intervento previsto, il gestore è tenuto alla trasmissione, entro il termine appositamente assegnato dalla Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili (d'ora in poi Direzione competente), dell'atto di estensione del medesimo affidamento per il tempo necessario, pena la decadenza dal contributo.

Ove la domanda di contributo sia presentata dal soggetto gestore, quest'ultimo è considerato ad ogni effetto quale beneficiario del contributo stesso.

Nel caso di bene di proprietà di privati, inoltre, pena l'inammissibilità a contributo, il richiedente, il proprietario, o tutti gli eventuali comproprietari, devono:

- 5) non essere destinatari di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
- 6) non aver riportato condanne, con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati

o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di enti o società o altri soggetti collettivi il requisito di cui al presente punto 6) deve essere verificato nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di ciascun socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; in caso di altro tipo di società il requisito deve essere verificato nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei membri dell'organo che svolge funzioni di gestione (amministratore unico, delegato o consiglio di amministrazione o consiglio di gestione), del direttore tecnico e del socio unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

I requisiti indicati ai punti 5) e 6) del presente articolo devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la revoca del contributo stesso.

Qualsiasi variazione intervenuta, successivamente alla presentazione della domanda, nei dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo deve essere immediatamente comunicata alla Direzione competente, per le conseguenti valutazioni.

ART 3

INTERVENTI AMMISSIBILI

La Regione concede contributi ai soggetti indicati al precedente Art. 2 per le seguenti tipologie di interventi, diretti al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 8/2016, anche in forma congiunta:

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001:
 - Tra gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammissibili le seguenti opere:
 - riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni; rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne; sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi

- interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione; riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali; riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario);
- integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti (impianti di riscaldamento, elettrico, idrico sanitario, canna fumaria, condizionamento e ricambio dell'aria);
- Tra gli interventi di manutenzione straordinaria, sono ammissibili le seguenti opere:
- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
2. Opere di restauro e risanamento conservativo che comprendono i seguenti lavori:
- gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
3. Interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (art. 29 del *Codice dei Beni Culturali e del paesaggio*, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004: restauro di dipinti, sculture, affreschi, ecc.).
4. I lavori finalizzati al miglioramento dell'accessibilità o fruibilità dei beni, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica o sensoriale (sistemi di video sorveglianza, recinzioni, accesso alle persone con disabilità fisica o sensoriale, servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, percorsi, indicazioni, sistemazione del verde, ecc.)
5. I lavori finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione, fisica e funzionale, di beni inseriti nella *Rete* con lo scopo di migliorarne la fruibilità.

Gli interventi proposti dovranno essere completati entro 12 mesi dall'avvio del progetto, salvo proroga concessa dalla Direzione competente su istanza debitamente motivata dell'interessato.

ART 4 RISORSE DISPONIBILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo regionale concedibile per ogni progetto non potrà superare, **per le richieste avanzate dai soggetti privati, il 50 per cento del costo complessivo** ammissibile dell'intervento e **per le richieste avanzate dai soggetti pubblici il 70 per cento del costo complessivo** ammissibile dell'intervento; in ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile non potrà superare il **tetto di € 50.000,00.**

I contributi concessi ai sensi del presente Avviso trovano copertura nell'ambito delle risorse in conto capitale disponibili sul capitolo G24568 "Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale", esercizio finanziario 2018, pari ad € 500.000,00. Le suddette risorse potranno essere integrate con quelle eventualmente rese disponibili sul medesimo capitolo, per l'esercizio finanziario 2019, a seguito dell'approvazione della relativa legge di stabilità e di bilancio.

Il contributo effettivamente liquidabile ed erogabile a seguito della rendicontazione di cui all'Art. 12 non potrà inoltre eccedere quanto necessario a consentire la copertura del deficit di bilancio del progetto, inteso come differenza tra tutte le spese ammissibili sostenute e le entrate percepite per l'attuazione dell'intervento per effetto di contributi e sponsorizzazioni, pubbliche o private, o per effetto di detrazioni o altre agevolazioni fiscali.

ART 5 SPESE AMMISSIBILI

Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

- a. Spese per l'esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;
- b. Spese per pubblicazione bandi di gara;
- c. Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
- d. Spese per la sostituzione o l'adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti;
- e. Spese per lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei beni, incluse opere di sistemazione paesaggistica;
- f. Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- g. Spese tecniche di progettazione (compresi rilievi, accertamenti, indagini geognostiche e geotecniche o studi di impatto ambientale), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi. Tali spese non possono superare il 20% delle spese complessive previste nel progetto;
- h. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene, entro il limite del 50% delle spese complessive del progetto;
- i. IVA su lavori, imprevisti e spese generali, solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- j. Spese per le fidejussioni di cui all'art. 10;
- k. Spese di promozione del bene oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti, sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche, sia per la promozione dell'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, inclusa la realizzazione di app o siti web.

L'importo dei lavori ammissibili è determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti. Per le voci di spesa non previste nei prezzi, si può fare riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso l'erogazione dei contributi regionali è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia applicabili in ragione del tipo di lavoro previsto, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.

Gli interventi sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” devono essere eseguiti nel rispetto di quanto indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con D.M. 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

ART 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun soggetto pubblico o privato in possesso dei requisiti descritti nell’Art. 2 del presente Avviso, potrà presentare non più di una proposta di intervento per singolo bene presente nella *Rete*.

In caso di pluralità di proposte per il medesimo bene verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima regolarmente presentata dal proprietario del bene, ovvero, nel caso di domande presentate solo da soggetti gestori, l’ultima regolarmente presentata.

La proposta deve essere compilata utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al presente Avviso, pubblicata sia sul Bollettino della Regione Lazio che sul sito regionale all’indirizzo www.regione.lazio.it (Argomento: Cultura).

Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti dall’*Istanza* (Allegato A1) e dalla *Scheda illustrativa dell’intervento* (Allegato A2).

L’*Istanza* e la *Scheda illustrativa dell’intervento* dovranno essere corredati dai seguenti documenti:

- a) Eventuale progetto dell’intervento proposto, ove già disponibile;
- b) Documentazione fotografica;
- c) Atto di proprietà o dichiarazione di cui al punto 1) dell’Art. 2;
- d) Nel caso di beni in comproprietà tra più soggetti, il documento indicato nel punto 2) dell’Art. 2;
- e) Nel caso di domanda presentata dal soggetto gestore del bene, i documenti indicati nei punti 3) e 4) dell’Art. 2;
- f) Nel caso di beni di privati, o di domanda presentata da gestore privato, dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti previsti nei punti 5) e 6) dell’Art. 2, resa da ciascuno dei soggetti ivi indicati ed accompagnata dalla copia del documento di identità, in corso di validità, di ognuno di essi (fatta eccezione per l’ipotesi di dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, o altra firma di pari valore, del dichiarante);
- g) Documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l’istanza, salvo l’ipotesi di istanza sottoscritta con firma digitale.

La domanda di contributo, conforme agli Allegati A1 e A2 del presente Avviso e comprensiva dei sopraindicati documenti, sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente Avviso pubblico, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo

cultura@regione.lazio.legalmail.it

Qualora il suddetto termine cada in un sabato o in un giorno festivo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La mail di posta elettronica certificata contenente la domanda deve riportare il seguente oggetto:

AVVISO PUBBLICO Presentazione domande per il progetto Legge 8/2016 Dimore storiche

La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del proponente, di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC, eventualmente anche diverso da quello utilizzato ai fini

della trasmissione della domanda, che verrà utilizzato dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento, incluse le eventuali richieste di regolarizzazione documentale. Nel caso di omessa indicazione di tale indirizzo PEC verrà utilizzata, da parte dell'Amministrazione, ai sopraindicati fini, la PEC da cui è stata trasmessa la domanda. In caso di carenze o irregolarità nella documentazione trasmessa, la Direzione Cultura e Politiche Giovanili assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Al fine di consentire il rispetto della par condicio dei partecipanti, non sono comunque regolarizzabili né integrabili eventuali carenze inerenti i contenuti descrittivi del progetto proposto, contenuti nella *Scheda illustrativa dell'intervento*. Nel caso di integrale assenza della suddetta Scheda la domanda verrà dichiarata inammissibile.

La domanda e i relativi allegati devono essere compilati, sottoscritti, scansionati ed allegati alla suddetta PEC.

Per la domanda presentata da soggetto pubblico la *Scheda illustrativa* deve essere sottoscritta anche dal titolare dell'ufficio tecnico (o soggetto che svolge analoghe funzioni). Per la domanda presentata da soggetto privato, la *Scheda illustrativa* deve essere sottoscritta da soggetto abilitato ai sensi delle disposizioni vigenti relative al tipo di lavoro previsto.

ART 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande saranno ritenute inammissibili in caso di:

- mancato invio entro i termini fissati dall'Art. 6;
- trasmissione della domanda e degli allegati con modalità o a indirizzo difformi da quanto indicato all' Art. 6;
- assenza della *Scheda illustrativa dell'intervento*;
- presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dall'Art. 2;
- mancata integrazione/regolarizzazione nei termini appositamente assegnati ai sensi dell'Art. 6.

In tutti gli altri casi la Regione Lazio procederà, ove necessario, a chiedere apposita regolarizzazione o integrazione o chiarimenti, come indicato nell'Art. 6.

ART 8 CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Lazio procederà all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, al fine di accertare l'ammissibilità formale delle domande trasmesse.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, composta da n. 3 membri interni, di cui due in servizio presso la Direzione Cultura e Politiche Giovanili, operanti nel settore dei beni culturali, e uno in servizio presso la Direzione competente in materia di pianificazione paesistica e urbanistica. La Commissione opera a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione, ed è nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti secondo i criteri riportati nella seguente Tabella:

Criteri

	Punti
Valore culturale del bene considerato in riferimento all'importanza dell'autore, al valore di testimonianza storica, al valore delle opere d'arte in esso contenute, alla specifica bibliografia esistente e alla capacità e potenzialità di attrazione di visitatori	Fino a 15
Qualità e grado di dettaglio del progetto proposto	Fino a 10
Disponibilità e grado di fruibilità al pubblico dell'immobile, prima e dopo l'intervento previsto, in particolare per iniziative ed attività di carattere culturale, didattico e sociale comprese quelle rivolte alle scuole, o in termini di attività turistica	Fino a 15
Grado di partecipazione di risorse finanziarie (contributi o sponsorizzazioni) integrative pubbliche e private	Fino a 5
Innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla sicurezza, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale nelle tecniche usate per il progetto	Fino a 10
Interventi per l'accessibilità, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica e sensoriale	Fino a 10
Interventi finalizzati alla realizzazione di interconnessione dei beni inseriti nella Rete	Fino a 5
Totale	70

La Commissione valuta le proposte presentate definendo la graduatoria di merito ed indicando il contributo proposto.

Potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali che conseguono una valutazione di almeno 40 punti sui 70 disponibili.

In esito alla valutazione dei progetti pervenuti con atto del Direttore regionale competente viene approvata la graduatoria degli interventi ammessi a contributo con l'indicazione dell'importo assegnato fino alla concorrenza degli stanziamenti previsti, nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili con l'indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La suddetta determinazione verrà pubblicata, ad ogni effetto di legge incluso quello di comunicazione ai destinatari, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

ART 9

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

Ai soggetti ammessi a finanziamento la struttura regionale competente invierà una comunicazione contenente un Atto d'obbligo che dovrà essere sottoscritto dal richiedente, entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento, pena la decadenza dal beneficio.

Nel caso di decadenza del beneficiario per mancata trasmissione del suddetto Atto d'obbligo e dei relativi allegati, la Direzione competente può procedere, ove ritenuto opportuno, allo scorrimento della graduatoria.

A seguito della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo il beneficiario deve inviare alla Direzione Cultura e Politiche Giovanili il progetto definitivo dell'intervento, corredato delle autorizzazioni, pareri o nulla osta necessari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Eventuali scostamenti rispetto al progetto allegato alla domanda di contributo devono essere puntualmente motivati e, ove non supportati da adeguata motivazione o comunque incidenti in modo significativo sul progetto ammesso a contributo, comportano la decadenza dal contributo.

Nell'attuazione degli interventi andranno rispettate le regole proprie dei relativi strumenti di programmazione, nonché le vigenti normative in materia di tutela dei beni culturali, edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi.

Ai contributi finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", si applica, inoltre, quanto disposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con D.M. 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e dalle leggi regionali vigenti in materia (L.R. 88/1980 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e art. 30 della L.R. 9/2005 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005").

La concessione del contributo regionale è condizionata al rispetto dei vincoli sussistenti sul bene e al mantenimento, per almeno 10 anni dall'erogazione, della fruibilità pubblica del bene almeno in relazione alla parte interessata dall'intervento sovvenzionato.

Nell'Atto d'obbligo la Direzione competente può stabilire adempimenti a carico del beneficiario finalizzati a rendere il suddetto vincolo di fruibilità pubblica del bene opponibile a terzi aventi causa del beneficiario, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Gli interventi devono essere realizzati entro il termine previsto nel cronoprogramma ed in modo conforme al progetto trasmesso alla Direzione competente.

La violazione delle suddette condizioni comporta la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati di interessi legali.

I termini indicati nel presente articolo sono eventualmente prorogabili da parte della Direzione competente, dietro formale richiesta del beneficiario trasmessa prima della scadenza del termine stesso e adeguatamente motivata.

Allo stesso modo ogni eventuale altra variazione di elementi presenti nel progetto ammesso a contributo, resasi necessaria in fase di esecuzione dei lavori, va previamente comunicata e motivata alla medesima Direzione competente, che procede alla sua eventuale approvazione, qualora giustificata e comunque non incidente in modo significativo sul progetto originario.

Fermo restando l'effettivo completamento degli interventi previsti, le modifiche progettuali indicate al precedente capoverso non tempestivamente comunicate alla Direzione competente, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati di interessi legali.

L'erogazione del contributo concesso avverrà, per i soggetti privati, secondo la seguente modalità:

- **acconto del primo 30%**, subordinato alla presentazione:
 - dell'Atto d'obbligo di cui all'Art. 9, entro i termini ivi previsti;
 - di apposita polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato;
 - del progetto definitivo accompagnato dalle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
 - dei contratti stipulati dal beneficiario con i soggetti deputati alla esecuzione dell'intervento;
- **ulteriore acconto del 30%**, subordinato alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare impiego della prima quota di acconto;
- **saldo, o minor importo dovuto**, a seguito dell'inoltro, alla competente struttura regionale, di regolare rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, accompagnata dalla attestazione di fine lavori rilasciata da soggetto abilitato che conferma anche la corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli autorizzati dalle autorità competenti.

Nel caso di mancata presentazione delle polizze fideiussorie sopraindicate il contributo verrà erogato in un'unica tranche, a seguito dell'inoltro, alla competente struttura regionale, della rendicontazione conclusiva di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto accompagnata dalla attestazione di fine lavori rilasciata da soggetto abilitato che conferma anche la corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli autorizzati dalle autorità competenti.

L'erogazione del contributo concesso avverrà, per i soggetti pubblici, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 88/80, secondo le seguenti modalità:

- **acconto del primo 20%** ad esecutività della determinazione di concessione del contributo regionale e a ricevimento, da parte della Direzione competente, dell'Atto d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- **ulteriore quota del 30%** al netto del ribasso d'asta, a seguito di trasmissione alla Direzione competente:
 - del progetto definitivo dell'intervento munito di tutti i pareri e le autorizzazioni previste a norma di legge e dal relativo atto di approvazione;
 - del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
 - del Quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'eventuale ribasso;
- **di ulteriore quota del 30%** alla presentazione, alla Direzione competente, della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- **saldo del 20%**, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro, alla Direzione competente, dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

ART 11

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Maria Federico, in servizio presso la suddetta Area. Qualsiasi informazione inerente lo stato del procedimento per la concessione del contributo può essere richiesta alla casella di posta elettronica *infodimorestoriche@regione.lazio.it*

ART 12

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica dell'Amministrazione sulla regolare realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo.

La documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dall'Amministrazione ai beneficiari mediante comunicazione via posta elettronica certificata.

Tale documentazione deve essere trasmessa dai beneficiari del contributo, nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività del progetto.

Per i beneficiari che siano soggetti privati, tutte le spese devono:

- a) essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso a contributo;
- b) essere riconducibili al bene, inserito nella *Rete*, oggetto dell'intervento;
- c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- d) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale, contenenti lo specifico riferimento alla prestazione resa, al fornitore, al beneficiario e all'atto giuridicamente vincolante di cui al punto c. nel cui ambito la fattura è stata emessa;
- e) essere pagate mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono in ogni caso ammissibili a rendicontazione le spese effettuate attraverso denaro contante.

Nei casi previsti dall'art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, della L. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", i pagamenti devono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo.

Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica dell'Amministrazione sul consuntivo dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente trasmette all'interessato, via posta elettronica certificata, apposita richiesta assegnando un termine, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della sola documentazione di rendicontazione presentata, salve le ipotesi di revoca integrale previste dal successivo Art. 13.

In ogni caso, ai fini della quantificazione finale del contributo effettivamente spettante, non saranno riconoscibili eventuali costi eccedenti i massimali previsti dall'Art. 5 e il contributo non potrà comunque eccedere i limiti previsti dall'Art. 4.

ART 13

DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando la decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la revoca integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dall'Art. 2 prima della conclusione dell'intervento;
- mancata realizzazione degli interventi entro i termini previsti o formalmente prorogati o presenza di variazioni sostanziali non autorizzate;
- violazione dei vincoli sulle opere previsti dall'Art. 9;
- gravi violazioni agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art. 20 della L.R. 20 maggio 1996, n. 16;
- nelle ulteriori ipotesi di revoca o decadenza previste nel presente Avviso.

ART 14

OBBLIGHI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...”*.

A tal fine sul bene dovrà essere esposta, al termine dei lavori e fino all'esaurimento del termine di 10 anni dall'erogazione previsto dall'Art. 9, una targa informativa del tipo di intervento effettuato e del contributo regionale ricevuto a tale scopo.

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

ART 15

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - Email: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 0651683218
- Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc.. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, dalla Regione Lazio, e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

